



Struttura Gestione del Patrimonio
Direttore dott.ssa M. Loreta Notarangelo

Spettabile
Mega Consulting Srl
P.IVA 04005780715
Tramite piattaforma Empulia

Oggetto: Fornitura Triennale di Teli assorbenti con antibatterico ex art.50, comma 1, lett.b D.lgs. n. 36/2023

Questa Amministrazione deve procedere all'affidamento della fornitura triennale di Teli Assorbenti con anti batterico, con le caratteristiche di seguito dettagliate:

Descrizione	Quantità
Teli assorbenti con antibatterico monouso con dimensioni 80x90 cm circa composto da almeno tre strati, strato inferiore in film di polietilene impenetrabile con adesivi sui 4 lati in grado di resistere agli strappi e alle rotture, lo strato intermedio composto da polimeri super assorbenti, TNT permeabile all'aria. Capacità di assorbenza liquidi di 3000 ml circa.	25.920 pz
Importo Triennale a base d'asta € 128.305,00 oltre l'importo di cui all'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 pari ad € 25.661,00	

La fornitura avrà la durata di 36 mesi dall'aggiudicazione.

Tanto premesso, si invita codesta Società a far pervenire la propria la propria **migliore offerta** secondo il modello allegato(all.1) **sul portale EMPULIA, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 27 Maggio 2024.**

Allo stesso preventivo di spesa dovranno essere allegati:

- Dichiarazione di materiale dedicato e di esclusività distribuzione (ove disponibile);
- Scheda tecnica, con codici, CND e RDM e tempi di consegna previsti dopo ogni ordine;
- DGUE STRUTTURATO

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di cui all' art 94 e seguenti del codice accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL' AGGIUDICAZIONE .

Successivamente alla ricezione della comunicazione di intervenuta aggiudicazione e nei termini in essa indicati, l'aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

A) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e secondo le modalità e condizioni indicate nel art. 106,



cui si rinvia;

- B) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

INDAMEPIMENTI E PENALITA'

L'Azienda, in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, contesterà per iscritto gli eventuali vizi o mancanza di qualità entro 30 giorni dalla consegna, potrà a propria scelta:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 5 (cinque) giorni naturali, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione inviata per via telematica.
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni. Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.
- risolvere il contratto.

Fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore - intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o che siano imputabili all'Amministrazione - qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, la Stazione Appaltante, a seguito di debita motivazione, applicherà penalità in conformità a quanto previsto nell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto di seguito riportato:

- in caso di ritardo nella consegna della fornitura di prodotto rispetto al termine massimo stabilito di 5 giorni, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno di ritardo applicherà una penale pari allo 0,3 % per mille dell'ammontare netto contrattuale; in questo caso l'Amministrazione potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
- in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, applicherà una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso l'Amministrazione potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
- in caso di ripetuti ritardi nella consegna, potrà procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico ecceda l'importo incamerato;
- in caso di fornitura di prodotto non conforme, applicherà una penale del 3% del valore dell'ordine per l'importo della merce non conforme;



- in caso di ritardo nel ritiro e sostituzione del prodotto qualitativamente difforme contestato, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine concesso applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- in caso di mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti, applicherà una penale pari al 0,5% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore;
- in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti (10 giorni dalla comunicazione), per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine concesso applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- in caso di consegna di prodotto fornito con scadenza inferiore ai due terzi della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% del valore dell'ordine, salvo diverso accordo con la struttura richiedente;

In ogni caso le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non potranno superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara; in tali casi l'Amministrazione applica al fornitore le penali di cui ai punti precedenti sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai punti precedenti, vengono contestati per iscritto al fornitore da parte dell'Amministrazione contraente.

Il fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Policlinico Foggia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni



In caso di reiterati inadempimenti del fornitore, l'Amministrazione, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto del 10% dell'ammontare netto contrattuale comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso, l'Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

REVISIONE PREZZI

In applicazione degli articoli 9 e 60 del Codice, il prezzo di aggiudicazione resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, fatta salva l'ipotesi di revisione prezzi di cui al seguente comma.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto di durata pluriennale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi contrattualmente stabiliti sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La richiesta di adeguamento prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla data di stipula contrattuale e dovrà essere esaurientemente motivata al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria.

A tal fine il Contraente deve formulare tempestiva istanza scritta alla Stazione Appaltante esibendo la prova dell'effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova.

Questa Amministrazione, nell'esercizio della facoltà discrezionale di riconoscere agli operatori economici affidatari di contratti di durata l'adeguamento dei corrispettivi di contratto, valuterà e pondererà il bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione del contratto.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi si utilizza l'Indice dei Prezzi al Consumo dell'Intera Collettività (FOI), pubblicato da ISTAT sulla pagina web "dati.istat.it", corrispondente alla media percentuale annua decorrente dal mese di sottoscrizione del contratto e la conseguente variazione dei prezzi sarà applicata dal mese dell'istanza.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Maria Teresa Melchionda

Il Responsabile S.S. Farmaci e Dispositivi medici

dott.ssa Teresa Antonetti